RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), recepisce la direttiva 2009/126/CE sulla fase II del recupero di vapori di benzina, prevedendo i requisiti di tali sistemi presso gli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore.

La fase I del recupero di vapori, disciplinata da precedenti norme comunitarie, si applicava a fattispecie diverse dagli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore (come i terminali).

La normativa italiana, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 152/2006 (art. 277 e allegato VIII alla parte quinta del decreto), ha tuttavia da tempo autonomamen te sottoposto anche gli impianti di distribuzione di benzina per autoveicoli all'obbligo di equipaggiamento con sistemi di recupero di vapori aventi determinati requisiti.

Lo schema di decreto, in aderenza alla direttiva 2009/126/CE, prevede che gli impianti distribuzione di benzina per i veicoli a motore nuovi o assoggettati a completa ristrutturazione il cui flusso sia superiore a determinate soglie, debbano essere equipaggiati con sistemi di recupero. L'obbligo si estende poi, entro il 2018, agli impianti di distribuzione esistenti aventi un flusso di benzina superiore a 3000 mc/anno. Tali sistemi devono avere un'efficienza di cattura dei vapori di benzina pari o superiore all'85% ed un rapporto vapore / benzina compreso tra 0,95 e 1,05 (sistemi di recupero dei vapori di fase II).

L'attuale normativa italiana prevede invece l'obbligo di installazione di sistemi di recupero di vapori su tutti gli impianti di distribuzione di benzina per autoveicoli, indipendentemente dal flusso, e che tali sistemi abbiano un'efficienza di cattura dei vapori di benzina pari o superiore all'80%, nonché il medesimo rapporto vapore / benzina compreso tra 0,95 e 1,05.

In questo quadro, lo schema di decreto recepisce l'obbligo di dotarsi di sistemi di recupero di fase II nei casi e nei tempi previsti dalla direttiva, mantenendo, nel periodo transitorio e nelle fattispecie non contemplate dalla nuova norma comunitaria, l'obbligo di usare sistemi di recupero dei vapori rispondenti agli attuali requisiti.

Per quanto attiene alle procedure amministrative relative ai sistemi di recupero, lo schema di decreto conferma l'impostazione attuale, prevedendo che, ai fini dell'utilizzo, i dispositivi componenti i sistemi di recupero debbano essere oggetto di omologazione o (se omologati in altri Paesi europei) di riconoscimento da parte del Ministero dell'interno.

A tal fine, come già prescritto dalla normativa vigente per i sistemi di recupero fino ad oggi installati, il costruttore deve produrre la certificazione dell'efficienza del prototipo (rilasciata, sulla base di un apposito metodo o di un metodo equivalente, da laboratori accreditati).

Lo schema di decreto conferma poi le vigenti previsioni in materia di autocontrolli svolti dal gestore dell'impianto sull'efficienza dei sistemi di recupero installati, precisando il metodo CEN da applicare e introducendo l'obbligo di installare un apposito gruppo di controllo che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero. Tali autocontrolli devono essere effettuati con cadenza annuale o, nel caso in cui sia stato installato un sistema di controllo automatico, con cadenza triennale.

Tali norme sono recepite, nello schema di decreto, attraverso la modifica e l'integrazione degli attuali articoli 268 (Definizioni) 277 (Recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di benzina) e dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.

Per quanto attiene alla natura dei sistemi di recupero dei vapori, la direttiva 2009/126/CE ammette due possibili tipologie: i sistemi che prevedono un trasferimento dei vapori in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione (sistema oggi in uso) ed i sistemi che prevedono invece il riconvogliamento dei vapori al distributore per la reimmissione in commercio.

Infine, lo schema di decreto aggiorna l'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, nella sezione relativa agli obblighi documentali degli impianti di distribuzione di benzina, al fine di richiamare gli obblighi di marcatura CE e gli atti di conformità imposti dal d.p.r. 126/98 (attuazione della direttiva 94/9/CE su tutti i sistemi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva). L'allegato VIII, nel testo vigente, prevede infatti, per gli impianti di distribuzione e per i sistemi di recupero dei vapori, una serie di obblighi documentali non compatibili con il d.p.r. 126/98.

Lo schema di decreto, come espressamente previsto dall'articolo 4, non determina nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.

Infatti, non è stata introdotta alcuna variazione circa le procedure amministrative aventi ad oggetto tali sistemi di recupero (che continueranno ad essere quelle fino ad oggi previste, ossia l'omologazione ed il riconoscimento da parte del Ministero dell'interno), nonché circa i controlli che l'autorità (per esempio, gli organi di polizia giudiziaria) intenda effettuare su tali sistemi, in aggiunta agli ordinari autocontrolli del gestore.

In particolare, i requisiti di efficienza previsti per la fase II del recupero di vapori di benzina non comportano alcuna variazione in ordine alle modalità ed alle tempistiche che già oggi caratterizzano le procedure di omologazione e riconoscimento ed i controlli posti in essere per verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Tutti gli altri oneri e adempimenti previsti dalla direttiva 2009/126/CE ricadono poi soltanto su soggetti privati.

Si passa all'illustrazione dei singoli articoli.

Articolo 1. Individua nelle modifiche alla disposizioni del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , necessarie a dare recepimento alla direttiva 2009/126/CE l'oggetto del provvedimento.

Articolo 2. Introduce le modifiche agli articoli 268 e 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , al fine di adeguare alla direttiva comunitaria 2009/126/CE la normativa nazionale in materia di recupero di composti organici volatili prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di benzina . In particolare:
- al comma 1 rivede ed introduce nuove definizioni;
- al comma 2 prevede la sostituzione dell'articolo 277 per adeguarlo ai dettami della direttiva. A tal fine stabilisce che gli impianti distribuzione di benzina per i veicoli a motore nuovi o assoggettati a completa ristrutturazione il cui flusso sia superiore a determinate soglie, debbano essere equipaggiati con sistemi di recupero. L'obbligo si estende poi, entro il 2018, agli impianti di

distribuzione esistenti aventi un flusso di benzina superiore a 3000 mc/anno. Tali sistemi devono avere un'efficienza di cattura dei vapori di benzina pari o superiore all'85% ed un rapporto vapore / benzina compreso tra 0,95 e 1,05 (sistemi di recupero dei vapori di fase II). In questo quadro, lo schema di decreto recepisce l'obbligo di dotarsi di sistemi di recupero di fase II nei casi e nei tempi previsti dalla direttiva, mantenendo, nel periodo transitorio e nelle fattispecie non contemplate dalla nuova norma comunitaria, l'obbligo di usare sistemi di recupero dei vapori rispondenti agli attuali requisiti.
Per quanto attiene alle procedure amministrative relative ai sistemi di recupero, si conferma l'impostazione attuale, prevedendo che, ai fini dell'utilizzo, i dispositivi componenti i sistemi di recupero debbano essere oggetto di omologazione o (se omologati in altri Paesi europei) di riconoscimento da parte del Ministero dell'interno.

- al comma 3 fa salve le sanzioni previste all'articolo 279, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

Articolo 3. Introduce modifiche all'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introducendo i requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II e le disposizioni relative alla certificazione e alle modalità do controllo di tali requisiti. Aggiorna inoltre, la sezione relativa agli obblighi documentali degli impianti di distribuzione di benzina, al fine di richiamare gli obblighi di marcatura CE e gli atti di conformità imposti dal d.p.r. 126/98 (attuazione della direttiva 94/9/CE su tutti i sistemi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva). L'allegato VIII, nel testo vigente, prevede infatti, per gli impianti di distribuzione e per i sistemi di recupero dei vapori, una serie di obblighi documentali non compatibili con il d.p.r. 126/98.

Articolo 4. Introduce la clausola di invarianza della spesa.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Come previsto all'articolo 4, dalla clausola di invarianza della spesa dalla attuazione delle disposizioni del decreto in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvederanno, infatti, agli adempimenti previsti dallo stesso decreto con le risorse umanane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, .

Lo schema di decreto all'esame è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, che impone agli Stati membri di estendere anche agli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore l'obbligo di dotarsi di sistemi di recupero dei COV: .

La normativa italiana di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, (art. 277 e allegato VIII alla parte quinta), anticipando la direttiva, ha già sottoposto gli impianti di distribuzione di benzina per veicoli a motore a tale obbligo, imponendo però una efficienza di cattura di vapori di benzina inferiore a quella prevista dalla citata direttiva 2009/126/CE.
Lo schema di decreto in esame è volto, dunque, a raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia già dal 1997 con quelle dettate dalla direttiva da recepire. A tal fine prevede :

- l'obbligo di dotarsi di sistemi di recupero di fase II nei casi e nei tempi previsti dalla direttiva, mantenendo nel periodo transitorio e nelle fattispecie non contemplate dalla norma comunitaria, l'obbligo di usare sistemi di recupero dei vapori rispondenti ai requisiti attualmente previsti dalle norme statali;

- il mantenimento delle vigenti procedure amministrative per l'omologazione dei dispositivi di recupero dei vapori, delle vigenti previsioni in materia di autocontrolli del gestore e delle competenze in materia di controlli;

- alcune modifiche alle disposizioni vigenti in materia di obblighi documentali degli impianti di distribuzione di benzina volte a richiamare gli obblighi di marcatura CE e gli atti di conformità imposti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, recante attuazione della direttiva 94/9/CE su tutti i sistemi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, eliminando, però, alcuni obblighi superflui.

L'attuazione del decreto non comporta, dunque, innovazioni al quadro delle competenze ed al quadro organizzativo statale e regionale come definiti dalle richiamate normative previgenti

Infatti, non è stata introdotta alcuna variazione circa le procedure amministrative aventi ad oggetto tali sistemi di recupero (che continueranno ad essere quelle fino ad oggi previste, ossia l'omologazione ed il riconoscimento da parte del Ministero dell'interno), nonché circa i controlli che l'autorità (per esempio, gli organi di polizia giudiziaria) intenda effettuare su tali sistemi, in aggiunta agli ordinari autocontrolli del gestore.

In particolare, i requisiti di efficienza previsti per la fase II del recupero di vapori di benzina non comportano alcuna variazione in ordine alle modalità ed alle tempistiche che già oggi caratterizzano

le procedure di omologazione e riconoscimento ed i controlli posti in essere per verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Tutti gli altri oneri e adempimenti previsti dalla direttiva 2009/126/CE ricadono poi soltanto su soggetti privati, vale a dire i gestori degli impianti di carburante.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente:
Ministro per gli affari europei e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio è necessario, secondo quanto stabilito dalla legge comunitaria 2010 al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dai vigenti articoli 268 (Definizioni) e 277 (Recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di benzina) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché dall'allegato VIII alla parte quinta dello stesso decreto legislativo n. 152/2006. E' inoltre, costituito, per quanto attiene agli obblighi documentali imposti agli impianti di distribuzione di benzina, dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126.

Il nuovo intervento normativo va ad integrare le citate disposizioni.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La normativa italiana di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, (art. 277 e allegato VIII alla parte quinta), anticipando la direttiva, ha già sottoposto tutti gli impianti di distribuzione di benzina per autoveicoli a motore all'obbligo di equipaggiamento con sistemi di recupero, imponendo però una efficienza di cattura di vapori di benzina per tali sistemi inferiore a quella prevista dalla direttiva 2009/126/CE.

L'intervento regolatorio è volto a raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia già dal 1997 con quelle dettate dalla direttiva da recepire. A tal fine prevede :
- l'obbligo di dotare di sistemi di recupero di fase II gli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore nuovi o assoggettati a completa ristrutturazione il cui flusso sia superiore a determinate soglie e, entro il 2018, gli impianti di distribuzione esistenti aventi un flusso di benzina superiore ad una certa soglia di flusso;

- il mantenimento nel periodo transitorio e nelle fattispecie non contemplate dalla norma comunitaria, dell'obbligo di usare sistemi di recupero dei vapori rispondenti ai requisiti attualmente previsti dalle norme statali;

- il mantenimento delle vigenti procedure amministrative per l'omologazione dei dispositivi di recupero dei vapori, delle vigenti previsioni in materia di autocontrolli del gestore e delle competenze in materia di controlli;

- alcune modifiche alle disposizioni vigenti in materia di obblighi documentali degli impianti di distribuzione di benzina volte a richiamare gli obblighi di marcatura CE e gli atti di conformità imposti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, recante attuazione della direttiva 94/9/CE su tutti i sistemi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, eliminando, però, alcuni obblighi superflui.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo. Il nuovo intervento normativo si propone di limitare ulteriormente le emissioni di COV durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali e di tutela della salute stabiliti dal sesto programma di azione comunitaria per l'ambiente e dalla direttiva 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, fra cui i COV. Detti inquinanti contribuiscono alla formazione dell'ozono troposferico e, quindi, ad aggravare i problemi della qualità dell'aria in Europa e, dunque, anche in Italia. La normativa vigente nel nostro Paese (art. 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e allegato VIII alla parte quinta allo stesso decreto) già impone a tutti gli impianti di distribuzione di benzina per autoveicoli a motore l'obbligo di dotarsi di sistemi di recupero dei vapori di benzina, prevedendo, però, per detti sistemi, una efficienza di cattura inferiore a quella stabilita dalla direttiva da recepire, con pregiudizio dei maggiori benefici ambientali che la stessa direttiva si prefigge.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Il nuovo intervento normativo si propone di limitare le emissioni di COV durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali e di tutela della salute derivanti dal miglioramento della qualità dell'aria. A tale scopo prevede il raccordo delle disposizioni nazionali vigenti in materia con quelle dettate dalla direttiva, mantenendo le vigenti procedure amministrative per l'omologazione dei dispositivi di recupero dei vapori, le vigenti previsioni in materia di autocontrolli del gestore e le competenze in materia di controlli. Sono previsti autocontrolli periodici a carico dei gestori volti a verificare l'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori.
Le apparecchiature attualmente in dotazione hanno una efficienza di cattura dei COV pari all'80%. Con il nuovo intervento regolatorio viene imposto ai gestori degli impianti che ricadono nel suo campo di applicazione di dotarsi di impianti di cattura dei COV con un'efficienza pari all'85%. Ciò comporterà l'abbattimento di un ulteriore 5% delle emissioni di COV.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari dell'intervento normativo sono, quanto agli obblighi, i gestori degli impianti di distribuzione di benzina per veicoli a motore e, quanto ai benefici, la popolazione italiana nel suo complesso, considerato che la finalità dell'intervento è quella di limitare le emissioni di COV durante il rifornimento per tutelare la salute della popolazione e l'ambiente.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il contenuto dell'intervento normativo è stato definito all'esito di una istruttoria tecnica avviata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con i rappresentanti tecnici delle altre amministrazioni interessate (Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) e con i rappresentanti delle categorie economiche coinvolte (Unione Petrolifera, Assopetroli, Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia ed affine).
Le consultazioni hanno riguardato il complesso delle disposizioni dell'intervento normativo e si sono svolte nel corso di 3 riunioni (2 febbraio 2011, 31 marzo 2011, 9 gennaio 2012).
Successivamente il provvedimento è stato formalmente condiviso con tutte le amministrazioni interessate (Ministeri dell'interno, dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze) in appositi tavoli tecnici tenutisi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie.
Sull'intervento normativo è previsto venga acquisito formalmente il parere delle competenti commissioni parlamentari.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La mancata trasposizione delle direttive comunitarie comporterebbe l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per mancato recepimento della direttiva in questione.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti della direttiva nel rispetto dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge delega (legge comunitaria 2010). Nel corso delle consultazioni le parti interessate hanno concordato sulla opportunità dell'adozione dell'intervento regolatorio che, peraltro, è conforme al dettato della direttiva e non presenta aspetti di discrezionalità.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La valutazione che il nuovo intervento normativo avrebbe avuto effetti positivi per la salute umana e per l'ambiente è stata effettuata a livello comunitario, attesa l'esigenza di rafforzare, con l'adozione di misure più stringenti in materia di inquinamento atmosferico, la strategia comunitaria per una più efficace tutela dell'ambiente e della salute. Il Ministero dell'ambiente nel definire il nuovo

intervento normativo ha puntualmente recepito le disposizioni della direttiva per rendere più efficace la cattura di vapori di benzina. Il metodo di analisi applicato a livello europeo è quello previsto per le emissioni dei carburanti.

B) **Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta, a parte i costi minimi da sostenere da parte dei gestori per l'adeguamento degli impianti, che saranno però compensati dai vantaggi della collettività, in quanto tali investimenti sono a tutela della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Sono previsti obblighi informativi e documentali a carico dei gestori degli impianti che sono tenuti a:
-documentare il flusso di carburante dell'impianto;
- esporre sui distributori o vicino ad essi, un cartello o un'etichetta o un altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l'esistenza del sistema di recupero dei vapori di benzina;
- dotarsi di un registro di impianto dove devono essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull'impianto, i risultati degli autocontrolli ed i provvedimenti assunti in caso di anomalie nel funzionamento del sistema di recupero dei vapori di benzina.
I costi amministrativi che scaturiranno da tali obblighi andranno a vantaggio della collettività in termini di tutela della salute e dell'ambiente. Si precisa comunque che gli obblighi informativi introdotti non introducono un livello di regolazione superiore a quelli minimi dalla direttiva comunitaria.

D) **Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non è stata effettuata nessuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili considerati anche i limiti stringenti imposti dalla direttiva comunitaria; infatti con il nuovo intervento regolatorio vengono recepiti in maniera conforme i contenuti della direttiva nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali della legge comunitaria 2010.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento normativo in quanto le attuali strutture sono già in grado di operare con le nuove norme senza aggravio per la finanza pubblica. I gestori hanno dato la loro disponibilità anche economica a sostenere gli oneri per l'adeguamento degli impianti che rientrano nel campo di applicazione dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

E' stato valutato che le disposizioni del provvedimento in esame favoriscono una competizione leale e corretta sul mercato definendo un livello di regolazione in materia non superiore a quello minimo richiesto dalla direttiva comunitaria.. Non vi sono, infatti, disposizioni ulteriori od anche marginalmente integrative rispetto alla direttiva

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono:

- i gestori degli impianti di distribuzione di benzina per veicoli a motore;

- il Ministero dell'interno cui compete l'omologazione dei dispositivi componenti i sistemi di recupero dei COV e, quindi, la verifica di rispondenza di detti dispositivi ai requisiti di efficienza previsti dal nuovo intervento regolatorio.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste misure per garantire la pubblicità e l'informazione sull'intervento normativo diverse da quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

C) **Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Non sono previsti nuove forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio, che, pertanto, saranno effettuati con le modalità già esistenti a cura degli enti di vigilanza ambientale.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero dell'ambiente curerà l'elaborazione della verifica di impatto regolatorio a cadenza biennale avvalendosi anche dei dati forniti dagli enti di vigilanza ambientale e saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti :
- verifica dei miglioramenti sullo stato della qualità dell'aria,
- verifica della corretta utilizzazione dei sistemi da parte dei gestori.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:
Ministro per gli affari europei e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) ***Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il decreto all'esame é stato predisposto ai sensi della legge comunitaria 15 dicembre 2011. n. 217, (legge comunitaria 2010), al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

In linea con la direttiva che recepisce, il provvedimento all'esame si propone di limitare ulteriormente le emissioni di COV durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali e di tutela della salute stabiliti dal sesto programma di azione comunitaria per l'ambiente e dalla direttiva 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, fra cui i COV. Detti inquinanti contribuiscono alla formazione dell'ozono troposferico e, quindi, ad aggravare i problemi della qualità dell'aria in Europa e nel nostro Paese.

In particolare, il provvedimento richiede :

- l'obbligo per i gestori di dotare le stazioni di servizio di sistemi di recupero dei COV di fase II nei casi e nei tempi previsti dalla direttiva, mantenendo nel periodo transitorio e nelle fattispecie non contemplate dalla norma comunitaria, l'obbligo di usare sistemi di recupero dei vapori rispondenti ai requisiti attualmente previsti;

- il mantenimento delle vigenti procedure amministrative per l'omologazione dei dispositivi di recupero dei vapori, delle vigenti previsioni in materia di autocontrolli del gestore e delle competenze in materia di controlli;

- alcune modifiche alle disposizioni vigenti in materia di obblighi documentali degli impianti di distribuzione di benzina volte a richiamare gli obblighi di marcatura CE e gli atti di conformità imposti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, recante attuazione della direttiva 94/9/CE su tutti i sistemi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, eliminando, però, alcuni obblighi superflui.

2) ***Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dai vigenti articoli 268 (Definizioni) e 277 (Recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di benzina) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché dall'allegato VIII alla parte quinta dello stesso decreto legislativo n. 152/2006. E' inoltre, costituito, per quanto attiene agli obblighi documentali imposti agli impianti di distribuzione di benzina, dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126.

Il nuovo intervento normativo va ad integrare le citate disposizioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto in esame integra e modifica le norme di rango primario e regolamentare vigenti. In particolare i vigenti articoli 268 (Definizioni) e 277 (Recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di benzina) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché l'allegato VIII alla parte quinta dello stesso decreto legislativo n. 152/2006, e, per quanto attiene agli obblighi documentali imposti agli impianti di distribuzione di benzina, il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126.

4) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) ***Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali,

La disciplina recata dal presente decreto attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato..

6)Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) ***Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate ed è stata curata la chiarezza dei disposti normativi.

8) ***Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento legislativo in esame recepisce una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) ***Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) ***Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non ci sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame introduce alcune nuove definizioni, secondo quanto previsto dalla direttiva che recepisce e, in particolare, le seguenti definizioni:

a) distributore: ogni apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina; il distributore degli impianti di distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di aspirare dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato;

b) sistema di recupero dei vapori di benzina:

1) ai fini dell'articolo 276, l'attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento presso i terminali;

2) ai fini dell'articolo 277, l'attrezzatura per il recupero dei vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante del veicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione;

c) sistema di recupero di fase II: sistema di recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio;

c) flusso: quantità totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacità in un impianto di distribuzione;";

d) vapori di benzina: composti gassosi che evaporano dalla benzina.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento all'esame è stato redatto secondo la tecnica della novella legislativa ed apporta, pertanto, alcune modifiche agli articoli 268 (Definizioni) e 277 (Recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di benzina) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché all'allegato VIII alla parte quinta dello stesso decreto legislativo n. 152/2006.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti e comporta delle abrogazioni dovute a sostituzioni normative.

5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Il provvedimento all'esame prevede, all'art. 4, comma 1, che:

- con appositi decreti ai sensi dell'articolo 281, commi 5 o 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si proceda a modificare l'allegato VIII alla parte quinta di tale decreto, al fine di introdurre o di aggiornare i metodi diretti a certificare l'efficienza dei prototipi dei sistemi di recupero, nonché i metodi diretti a controllare l'efficienza dei sistemi di recupero installati;
- con il decreto previsto all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, siano introdotti o aggiornati i requisiti tecnici e di installazione dei sistemi di recupero.

8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'amministrazione.